

FINANZIARIA 2008: LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MANOVRA



Alcuni momenti del Seminario sulla Finanziaria cui hanno partecipato più di 400 colleghi

La formazione professionale continua è stata, fin dal suo insediamento, una delle priorità del Consiglio che ha promosso e ha già in programma, in sedi diverse, numerosi corsi e seminari. Questi i principali incontri svolti o in programma:

- Seminario sulla certificazione energetica e corsi da 40 ore con prove pratiche di calcolo e verifica, presso il Collegio e su tutto il territorio provinciale.
- Giornate informative per i professionisti che hanno aderito alla convenzione stipulata tra il Collegio e Roma Entrate, per la rideterminazione della rendita catastale ai sensi del comma 336 dell'articolo 1, della Legge 31 I/2004.
- Una giornata di studio finalizzata a gettare le basi di un documento per uniformare le procedure e la modulistica nei diversi Municipi, in via di organizzazione d'intesa con la direzione del IX Dipartimento del Comune di Roma.
- Una giornata di studio sulla commerciabilità degli immobili urbani e dei terreni in preparazione con la collaborazione del distretto notarile di Roma.
- Corsi Cad, di base ed avanzato.
- Un seminario tenutosi il 18 febbraio presso lo "Sheraton Golf Hotel & Resort", in concomitanza con l'entrata in vigore della Finanziaria 2008 (L. 244/2007) per illustrare le molteplici novità introdotte dalla legge.

Proprio su quest'ultimo argomento, vista l'attualità e l'interesse per i liberi professionisti, questo inserto – a cura di Giacomo Picconeri – raccoglie in sintesi gli argomenti del Seminario, con particolare attenzione ai principali provvedimenti e alle disposizioni in materia amministrativa e fiscale.

Tra questi: la riforma di Ires e Irap, la riapertura dei termini per le rivalutazioni dei terreni, l'estensione del DURC a tutti i settori, i cambiamenti dell'F24, il ritorno dell'imposta di registro all'1%, le novità sui contratti di leasing, le proroghe in edilizia e il nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi. L'intento è di fornire informazioni utili ai colleghi, ferma restando la necessità che il singolo professionista approfondisca attentamente caso per caso il complesso articolato, considerando l'estrema variabilità delle norme in materia.

Marco D'Alesio

Finanziaria 2008: le principali novità della manovra

di **Giacomo Picconeri***

Come è ormai consuetudine l'anno nuovo porta con sé numerose nuove disposizioni tra cui si evidenziano quelle contenute nella legge finanziaria 2008 (L.244/2007). Tali provvedimenti impongono nuovi comportamenti e/o adempimenti sia di natura amministrativa che fiscale. In questo inserto si vuole offrire ai colleghi un quadro d'insieme e nello stesso tempo dare le prime indicazioni specifiche per quei provvedimenti che interessano più da vicino la categoria dei geometri.

LE REGOLE PER I TRASFERIMENTI DI FABBRICATI STRUMENTALI

A partire dal 01.10.2007 è entrata in vigore la disposizione secondo la quale il meccanismo del *reverse charge* si estende alle cessioni di fabbricati strumentali per natura, potenzialmente esenti, ma la cui cessione è soggetta ad IVA sulla base dell'apposita opzione (art. 10, n.8-ter, D.PR 633/72) esercitata direttamente nel rogito di trasferimento.

Come è noto, l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta l'emissione della fattura da parte del ceden-

te senza l'applicazione d'imposta e l'obbligo dell'acquirente di integrare il documento con l'IVA, annotandola sia negli acquisti che nelle vendite.

L'inversione non opera per la cessione di case di abitazione e per i terreni edificabili. Un caso classico di applicazione di detta normativa si avrà in relazione ai contratti di leasing e nella compravendita di uffici (A/10).

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE

Una delle più importanti novità introdotte dalla legge Finanziaria 2008 riguarda la fiscalità delle imprese; questa novità si caratterizza per due interventi: uno diretto alla riduzione dell'aliquota IRES e l'altro alla modifica delle modalità di determinazione della base imponibile. L'aliquota IRES scende complessivamente di circa 6 punti percentuali (dal 33% al 27,5%) premiando (con una congrua riduzione d'imposta) le società di capitali con elevata redditività operativa e pochi oneri finanziari.

Per quanto concerne la base imponibile si evidenzia che in correlazione alla diminuzione dell'aliquota di cui sopra, è stata disposta la parziale indeducibilità degli interessi passivi nonché l'impossibilità di poter procedere all'ammortamento anticipato dei beni strumentali.

Per quanto concerne gli interessi passivi l'innovazione più rilevante è data dal metodo di calcolo della quota parte degli interessi fiscalmente deducibili, che risulta molto più semplice. Il conteggio parte dal conto economico del bilancio CEE e facendo riferimento al Risultato

Operativo Lordo (ROL: dato dalla differenza tra ricavi e costi di produzione a cui vengono aggiunte le quote di ammortamento e di leasing), il cui 30% rappresenta il tetto degli oneri ammessi di riduzione. Per i primi due anni (2008-2009) questa soglia viene maggiorata rispettivamente di 10 mila e 5 mila euro.

Gli oneri finanziari si assumono al netto degli interessi attivi, mentre negli interessi passivi non vanno considerati quelli relativi ai finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali e di quelli compresi nelle rimanenze di immobili per le imprese edili.

Gli interessi che superano detta soglia del 30% del ROL sono fiscalmente indeducibili ma possono essere recuperati nei successivi esercizi in caso di capienza.

Non sono sottoposte alla nuova norma le banche, le assicurazioni, le società finanziarie, le società consortili per i lavori pubblici, le società di project financing, le società di partecipazione pubblica.

Sempre con la Finanziaria è stato previsto che il beneficio dell'aliquota ridotta al 27,5% (mediante tassazione separata rispetto agli altri redditi), possa essere applicato anche agli imprenditori individuali ed alle società di persone che esercitano attività d'impresa. Detta facoltà può essere esercitata mediante opzione ed alla condizione che gli utili conseguiti vengano mantenuti all'interno della società, cioè non prelevati e/o distribuiti ai soci. Ciò in quanto, in quest'ultimo caso, detto utile viene invece assoggettato a tassazione ordinaria.

NUOVA DISCIPLINA PER I PROMOTORI FINANZIARI

Con l'entrata in vigore della Mi-fid, viene disciplinata per la prima volta la figura del consulente finanziario. Con lo scopo di garantire adeguate competenze, per l'iscrizione all'apposito Albo non sarà più necessaria solo la laurea ed il superamento dell'esame di ammissione, ma al consulente servirà anche la maturazione periodica di crediti formativi. Per cui detti soggetti dovranno essere sempre aggiornati seguendo corsi annuali in materie giuridiche, economiche e finanziarie.

In tal senso il regolamento prevede l'esonero per promotori e funzionari di banca che dimostrino di aver già svolto l'attività professionale per almeno tre anni nel quinquennio precedente alla data di richiesta di iscrizione.

Inoltre, non potrà essere iscritto all'albo chi nei due anni precedenti alla domanda di ammissione, ha ricoperto incarichi di amministrazione, direzione e controllo in società in fallimento o amministrazione straordinaria.

È stato previsto il divieto assoluto d'iscrizione, infine, per chi è nelle condizioni di ineleggibilità previste per legge, per chi è sottoposto a misure cautelari da parte dell'autorità giudiziaria e per coloro che sono stati condannati ad almeno un anno per reati bancari, finanziari, mobiliari e assicurativi, oppure sia stata pronunciata sentenza divenuta definitiva.

ADDIO CODICI ABI E CAB

Con il nuovo anno parte la marcia di avvicinamento del sistema bancario italiano all'area

unica dei pagamenti in euro (Sepa: Single euro payments) che include 31 Paesi europei e che ha l'obiettivo di rendere omogenee le condizioni di pagamento in tutta Europa.

Dal 1° gennaio 2008 per bonificare le somme su conto corrente sarà obbligatorio indicare il nuovo codice **IBAN** del beneficiario anziché i codici **Abi** e **Cab** ed il numero di conto. Naturalmente l'innovazione riguarda anche i bonifici verso l'estero. Normalmente i codici **Iban** sono indicati sugli e/c bancari.

RIAPRONO I TERMINI PER LE RIVALUTAZIONI DEI TERRENI E DELLE QUOTE DI SOCIETÀ'

La legge propone nuovamente la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e delle partecipazioni mediante versamento di un'imposta sostitutiva.

Come in precedenza, la rivalutazione, certificata da apposita perizia di un tecnico abilitato, può riguardare le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati ed i terreni sia edificabili che agricoli posseduti dal 1° gennaio 2008.

Il termine per la redazione della perizia di stima ed il versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2008.

Il valore rideterminato con il versamento dell'imposta sostitutiva costituisce il valore di acquisto fiscalmente riconosciuto da considerare, in diminuzione del corrispettivo conseguito con la vendita, ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza tassabile.

L'imposta sostitutiva è del 4% per terreni, aree edificabili e partecipazioni qualificate (superiore al 25% del capitale so-

ciale) e del 2% per le sole partecipazioni non qualificate (inferiore al 25% del capitale).

L'imposta, determinata applicando l'aliquota sul valore certificato dalla perizia, è rateizzabile fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, con una maggiorazione a titolo d'interessi (3%) sulle rate successive alla prima.

Se i beni sono già stati oggetto di precedenti rivalutazioni, l'imposta sostitutiva è comunque dovuta sull'intero importo, fermo restando il diritto al rimborso per l'imposta pagata in precedenza.

Si evidenzia che la perizia dovrà essere redatta comunque prima della vendita e questo perchè il valore risultante dalla stessa viene considerato dall'Agenzia delle Entrate come valore minimo ai fini dell'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto di trasferimento.

IL DURC SI ESTENDE A TUTTI I SETTORI

In applicazione delle disposizioni della vecchia Finanziaria (2007) con apposito regolamento, dal 30.12.2007 il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è divenuto obbligatorio per tutti i datori di lavoro di qualunque settore economico.

Il DURC deve essere obbligatoriamente richiesto anche dai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati dell'edilizia.

Il documento viene rilasciato dall'INPS, INAIL, Casse Edili ed Enti Bilaterali, su apposita richiesta ed ha validità di un

mese ad eccezione che per il settore degli appalti privati nel quale ha validità per tre mesi.

Connessi al rilascio di detto documento sono la fruizione ed il mantenimento delle eventuali agevolazioni contributive concesse dagli Enti preposti.

In questa fattispecie se l'Istituto in fase di verifica dovesse riscontrare inadempienze, prima di procedere al recupero delle agevolazioni, deve invitare il datore alla regolarizzazione entro 15 giorni.

In merito a tale aspetto si fa notare che l'utilizzo di personale "in nero" comporta il blocco delle agevolazioni per sei mesi, la maxisanzione (da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 12.000 per ciascun lavoratore), ed il recupero contributivo con applicazione delle relative sanzioni.

Per la prima volta è stato stabilito che il rilascio del documento è subordinato anche al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Detta nuova condizione vale, per adesso, solo per le imprese.

CAMBIA IL MODELLO F24

Dopo quasi dieci anni dalla sua introduzione il modello F24 che doveva unificare e semplificare le modalità di pagamento di imposte, contributi e premi assicurativi si è "fatto in 5"; vediamo come:

1) F24 BASE

Introdotta nel 1998 è stata ultimamente aggiornata ai fini dell'invio telematico il 23.10.2007. È quello maggiormente utilizzato in quanto con questo modello si pagano: imposte sui redditi, ritenute alla fonte, addizionale regionale e comunale IRPEF, IRAP, ICI, IVA, imposte so-

stitutive, contributi, canoni di locazione INPDAP, diritti Camera di Commercio, tassa annuale libri sociali, ecc.

Come già noto i titolari di partita IVA sono obbligati a presentare il modello di pagamento in via telematica. I privati possono presentarlo in forma cartacea presso la banca, la posta o altro concessionario.

2) F24 ACCISE

Entrato in vigore nel 2001, con questo modello è possibile pagare, oltre a quanto previsto per il modello base anche le accise, l'imposta di consumo e di fabbricazione. Per le modalità di presentazione e pagamento valgono le stesse condizioni previste per il modello base.

3) F24 IVA IMMATRICOLAZIONI AUTO UE

È stato introdotto il 3 dicembre 2007; con questo modello si paga l'Iva dovuta nel caso della prima cessione interna, ai fini della immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario.

Per le modalità di presentazione e pagamento valgono le stesse condizioni previste per il "modello base".

4) F24 ENTI PUBBLICI

È stato introdotto nel novembre 2007, ma dovrà essere utilizzato a partire del 1° gennaio 2008. Con questo modello gli Enti pubblici pagano l'Irap e ritenute alla fonte operate per l'Irpef e per le addizionali regionali e comunali. L'invio all'Agenzia delle Entrate potrà essere effettuato direttamente dagli Enti pubblici utilizzando i servizi: Entratel o Fisconline. Per alcuni Enti è ancora consentito il pagamento tramite il proprio tesoriere (v.

tabella A allegata alla legge 720/84).

5) F24 PREDETERMINATO

È stato introdotto nel 2004, serve per il pagamento dell'ICI e altri contributi locali, oltre alle somme dovute a seguito dei controlli di cui gli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/73. Il pagamento non può essere fatto telematicamente, ma solo mediante presentazione del documento cartaceo presso banca, posta o altro concessionario della riscossione.

IMPOSTA DI REGISTRO

ALL'1%

Ritorna l'imposta di registro all'1% sui trasferimenti degli immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati, destinati all'attuazione di specifici programmi di edilizia residenziale.

L'agevolazione si applica alla generalità degli atti di trasferimento (atti pubblici e scritture private non autenticate in corso di registrazione al 01.01.2008) se ricorrono due condizioni:

- 1) il trasferimento è diretto all'attuazione di programmi di edilizia residenziale;
- 2) l'intervento è realizzato entro 5 anni dalla stipula dell'atto.

AUMENTA L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER I COLLABORATORI

A decorrere dal 1° gennaio 2008 aumentano di un punto percentuale le aliquote della contribuzione alla Gestione separata INPS.

In questo modo l'aliquota contributiva e quella per il computo delle prestazioni a favore degli iscritti che non sono obbligatoriamente assicurati presso altre gestioni è stata fissata al

24,72%, mentre gli altri sconteeranno il 17%.

Ne consegue che sui compensi percepiti per il 2008 si applicheranno le seguenti aliquote:

- 24,72% per gli iscritti alla Gestione separata che non hanno altre forme di assicurazione pensionistica obbligatoria;
- 17% per i lavoratori già assicurati o titolari di trattamento pensionistico.

È stato già deliberato un ulteriore aumento dell'1% a partire dal 1° gennaio 2009.

NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO PER I PAGAMENTI

Dal 30 aprile c. a. cambieranno radicalmente le regole sull'utilizzo del denaro contante e degli assegni.

In primo luogo scende da 12,5mila a 5mila euro il limite per il trasferimento di denaro contante, dei libretti al portatore e degli assegni liberamente trasferibili.

Pertanto per un importo superiore a 5mila euro non si potranno effettuare pagamenti in contanti, ma dovranno essere emessi titoli con la clausola "non trasferibile".

La regola si applica anche nel caso di "operazione frazionata", cioè quando il pagamento superiore a 5 mila euro avviene in più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato dalla norma in sette giorni.

Naturalmente rimane la possibilità di tener conto di operazioni effettuate in un arco temporale più ampio quando ci sono fondati motivi che fanno ritenere di essere in presenza di un'u-

nica operazione realizzata in modo frazionato.

I cambiamenti riguardano anche l'emissione dei suddetti titoli da parte degli Istituti, in quanto gli stessi procederanno al rilascio di:

- assegni "normali", che sono quelli contenenti la clausola "non trasferibile";
- gli assegni "circolari", anche se d'importo inferiore a 5mila euro, verranno anch'essi rilasciati al cliente con la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (cioè con la dicitura "a me stesso", "a me medesimo", ecc.) che potranno essere girati solo direttamente per l'incasso a una banca o alle Poste; vale a dire che non potranno essere girati a terzi;
- gli assegni "particolari" cioè "trasferibili" che potranno essere girati, con girata piena, cioè il beneficiario dovrà essere identificato con l'indicazione del suo codice fiscale. In questo modo non sarà più possibile far circolare assegni al portatore mediante "girata in bianco". Per detti titoli, infine, il richiedente dovrà versare all'Istituto bancario al momento del rilascio un'imposta di bollo di € 1,50 (per ogni assegno).

Ci sono importanti novità anche per i libretti di deposito (bancari, postali) al portatore che con la riforma non potranno avere importi < ad € 5.000. Di conseguenza, i libretti di deposito bancari o postali al portatore in essere, con saldo superiore a detto importo, dovranno essere estinti a meno che il saldo non venga ridotto ad una somma inferiore a 5 mila euro entro il 30/06/2009.

In caso di trasferimento il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni, alla banca o alla posta, i codici identificativi del cessionario e la data di trasferimento.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta una sanzione amministrativa compresa tra l'1 e il 40% dell'importo oggetto di trasferimento.

NUOVA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRATTI DI LEASING

Cambiano le regole della deducibilità dei leasing. Affinché il canone sia fiscalmente deducibile, dal 1° gennaio 2008 la durata del contratto dovrà essere almeno pari ai 2/3 del periodo di ammortamento previsto per il bene qualora lo stesso fosse stato oggetto di acquisto diretto.

Se l'esame di convenienza si limitasse solo a questo aspetto, sarebbe comunque conveniente stipulare un contratto di leasing poiché permetterebbe di detrarre il costo del bene in un lasso di tempo più breve rispetto a ciò che accadrebbe con l'ammortamento. Invece si dovrà tener conto che gli interessi passivi corrispondenti, come abbiamo visto in precedenza, non saranno più totalmente deducibili; per cui il calcolo di convenienza si riduce e quasi si annulla.

AUMENTA IL TASSO LEGALE

L'aumento dei tassi registrato sui movimenti finanziari impatta anche sul tasso degli interessi legali che dal 01/01/2008 passa dal 2,5% al 3%.

Questo comporterà un incremento degli interessi da corrispondere per tutti i tipi di debito per cui non sia stato disposto, per legge o contratto, un tasso diverso.

NUOVO REGIME FISCALE PER I CONTRIBUENTI MINIMI

A partire dal 01/01/2008 viene introdotto un regime semplificato ed agevolato per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile, secondo quanto previsto dalla legge, alla nozione di "attività minima".

Con l'entrata in vigore del nuovo regime vengono pertanto abrogati i precedenti regimi di semplificazione e sostituiti con: il nuovo "regime dei contribuenti minimi" che, si ripete, è riservato alle persone fisiche residenti sul territorio dello Stato, esercenti di attività d'impresa, enti o professioni, che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi relativi alle singole attività non superiori a 30 mila euro.

Per avvalersi del regime in esame è necessario rispettare anche ulteriori condizioni; in particolare nell'anno solare precedente il soggetto passivo d'imposta:

- non deve aver effettuato cessioni alle esportazioni, e/o assimilate all'esportazione, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;
- non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori anche se assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o ad un programma;
- non deve aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
- non deve aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di

valore complessivo superiore a 15mila euro. Nel calcolo del valore dei beni strumentali cui fare riferimento, si devono considerare anche gli acquisti effettuati presso soggetti non titolari di partita IVA; inoltre si ritiene che per i beni strumentali, solo in parte deducibili nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, debba aver considerato un valore pari al 50%.

Sono esclusi dal regime i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, quali ad esempio:

- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita sali e tabacchi e generi di monopolio;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- intrattenimenti e giochi;
- agenzie di viaggi e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

Sono esclusi anche coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero mezzi di trasporto nuovi. Non rientrano, infine, tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando un'attività imprenditoriale, professionale o artistica in forma individuale, partecipano:

- a società di persone o associazioni professionali;
- a società a responsabilità limitata a ristretta base sociale per le quali è stata esercitata l'opzione per la "trasparenza fiscale".

Tale regime è regime naturale cioè si applica direttamente per i soggetti che ne possiedono i requisiti e per coloro che nel 2007 hanno applicato il regime della franchigia. In tal caso, pertanto, tali soggetti possono applicare le disposizioni del nuovo regime senza dover fare comunicazioni preventive o successive.

I soggetti, invece, che avevano optato per l'applicazione del regime fiscale agevolato delle "nuove iniziative imprenditoriali", valido per il periodo d'inizio attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine, ovvero, avendone i requisiti, applicare il nuovo regime dei minimi e ciò, anche se non è ancora concluso il termine triennale.

Invece il contribuente che inizia la sua attività d'impresa, arte o professione e presume di rientrare nei requisiti previsti per l'applicazione del regime in esame, deve comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività evidenziando l'opzione esercitata.

La disapplicazione del regime può avvenire in due modalità alternative:

PER OPZIONE: tramite comportamento concludente (ad esempio addebitando l'IVA in fattura), o esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta.

In tal caso l'opzione va poi comunicata all'Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione IVA annuale presentata successivamente alla scelta. L'opzione del regime ordinario vale almeno per tre anni, trascorso tale periodo minimo, si rinnova automaticamente di anno in anno.
2) PER LEGGE: il regime cessa di avere efficacia con decorren-

za dall'esercizio successivo quando, alternativamente, il contribuente:

- consegue ricavi superiori a 30mila euro (ma inferiori a 45.000 euro);
- effettua cessioni all'esportazione;

- sostiene spese per lavoratori dipendenti e/o collaboratori:

- eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in prestazione di solo lavoro;
- effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di 15mila euro.

- nel caso in cui si riceve la notifica di un avviso di accertamento che diviene definitivo.

Quando invece i ricavi o compensi superano di oltre il 50% il limite di 30mila euro (quindi i 45.000 euro totali) il regime cessa di avere applicazione già nello stesso anno in cui avviene il superamento; in tal caso si rientra nel regime ordinario ed è dovuta l'IVA relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'intero anno solare.

L'adozione di detto regime comporta semplificazioni contabili/fiscali notevoli riduzioni negli adempimenti, in quanto i contribuenti minimi non addebitano l'IVA sulle fatture emesse e sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta, inoltre gli stessi, non devono procedere alla:

- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori.

Ulteriori evidenti vantaggi fi-

scali sono: l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore e l'esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); resta l'obbligo per i professionisti dell'applicazione della ritenuta di acconto sulle parcelle.

Permangono invece i seguenti adempimenti:

- numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;

- obbligo di conservazione delle fatture emesse e della certificazione dei corrispettivi; in tal caso sulle fatture deve essere indicato che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008";

- obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

- obbligo di integrare le fatture per gli acquisti intracomunitari (e di versamento dell'Iva relativa) come sopra;

- obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat. Ai fini della determinazione del reddito si fa riferimento alla differenza tra i ricavi conseguiti e le spese sostenute nell'esercizio applicando il criterio di cassa, cioè dell'effettivo pagamento ed incasso (come per i professionisti) delle fatture. Quindi ai fini fiscali non rileva la data della fattura (emessa e/o di acquisto), ma quella dell'effettivo incasso e/o pagamento.

Il reddito conseguito da tali soggetti viene assoggettato ad imposta sostitutiva del 20% ed è perciò escluso da IRPEF ed addizionali (regionale e comunale). Nel caso di imprese familiari l'imposta è dovuta dal titolare dell'impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

Come tutti gli altri soggetti aventi partita Iva il pagamento dell'imposta sostitutiva e l'invio della dichiarazione dei redditi deve essere eseguito mediante l'utilizzo del canale telematico. Si applica ai professionisti rientranti in tale regime la regola della tracciabilità delle entrate cioè, l'obbligatorietà dell'effettuazione degli incassi superiori a 1.000 euro attraverso il canale bancario e della tenuta di un apposito conto corrente (bancario o postale), per la registrazione degli stessi.

BONUS INCAPIENTI

Una parte dell'extra gettito fiscale realizzato (cd:"tesoretto") è stato ridistribuito mediante un bonus di € 150,00 definito appunto come Bonus Incapienti, in quanto i beneficiari sono i soggetti passivi IRPEF che nel 2006 hanno avuto un'imposta netta pari a zero ed il cui reddito complessivo sia costituito anche da redditi rientranti in una delle seguenti categorie:

- 1) lavoro dipendente ed assimilati;
- 2) pensione;
- 3) lavoro autonomo;
- 4) redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Ai soggetti legittimati il Bonus viene attribuito direttamente dal sostituto d'imposta oppure in sede di dichiarazione dei redditi.

CAMBIANO LE REGOLE PER LE DIMISSIONI

Con lo scopo di eliminare il fenomeno delle false "dimissioni" sono state emanate nuove disposizioni secondo le quali per rassegnare le proprie di-

missioni i lavoratori dovranno utilizzare un apposito modulo, datato e numerato, prelevabile dal sito www.lavoro.gov.it, che avrà validità per soli 15 giorni. In questo modo si potrà attestare la certezza cronologica della volontà del lavoratore di dimettersi.

Lo scopo è quello di combattere il fenomeno delle "dimissioni in bianco" fatte sottoscrivere al dipendente al momento della stessa assunzione.

La disposizione si applica dalla data di pubblicazione del Decreto di attuazione per cui saranno considerate nulle le dimissioni comunicate con modalità diverse.

SICUREZZA SUL LAVORO

La legge 123/2007, in via speciale per il biennio 2008/2009, riconosce ai datori di lavoro, entro un limite di spesa complessiva pari a 20 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori dipendenti a programmi e percorsi certificati in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

RESI OBBLIGATORI I CERTIFICATI DI MALATTIA

Le assenze per malattia, anche per un solo giorno devono essere documentate, non è sufficiente cioè, la semplice comunicazione al datore di lavoro.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17898 del 22.08.2007 che del resto non ha fatto altro che confermare quanto già stabilito dal contratto collettivo di lavoro

anche se per prassi aziendale non viene richiesto.

APPRENDISTI A TEMPO INDETERMINATO CON INCENTIVI

Sarà possibile per l'azienda qualificare direttamente l'apprendista trasformando anticipatamente il suo contratto a tempo indeterminato, senza per questo perdere le agevolazioni previdenziali ed assistenziali riconosciute.

In altri termini dette agevolazioni saranno mantenute per l'intera durata del contratto (di apprendistato) anche se il lavoratore viene anticipatamente assunto a tempo indeterminato. È comunque richiesto che al giovane venga assicurato il completamento dell'obbligo formativo, anche se in questo caso non sarà più necessaria la presenza del tutor.

CREDITO D'IMPOSTA PER IMPIANTI D'ALLARME E/O DI VIDEO SORVEGLIANZA

Con lo scopo di prevenire possibili illeciti da parte di terzi, per ciascun esercizio, dal 2008 al 2010, alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, è concesso un credito d'imposta pari all'80% fino ad un massimo di €3000, delle spese sostenute per l'installazione d'impianti d'allarme e/o video sorveglianza.

La fruizione del credito avviene sulla base della cronologia delle istanze per l'invio delle quali si è in attesa del relativo decreto attuativo.

ALTRE NOVITÀ IN "PILLOLE"

A) EDILIZIA: PROROGATI GLI SCONTI DEL 36% E 55%

Sono state prorogate fino al 31.12.2010 le detrazioni per gli interventi di recupero edilizio. Anche le modalità di applicazione non sono state modificate, pertanto valgono ancora le vecchie regole.

B) EDILIZIA: PROROGATA L'IVA DEL 10%

È stata prorogata, sempre fino al 2010, l'aliquota IVA agevolata sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici a prevalente destinazione abitativa. Permangono anche in questo caso le vecchie regole e ciò anche riguardo le prestazioni che prevedono anche forniture di "beni significativi".

C) ULTERIORE DETRAZIONE ICI

Dal 1° gennaio è stata introdotta un'ulteriore detrazione ai fini dell'ICI dovuta sulla prima abitazione e pari all'1,33 per mille fino ad un massimo di €200. In tal senso è stata altresì accordata agli Enti locali la possibilità di intervenire ulteriormente con riduzione d'aliquota e/o maggiori detrazioni.

D) ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE D'IMPRESA

È stata reintrodotta fino al 30.04.2008 la possibilità, per l'imprenditore ditta individuale, di escludere dall'impresa l'immobile strumentale utilizzato nell'attività corrispondendo un'imposta sostitutiva del 10% del valore dello stesso. Anche in questo caso le regole applicative non sono cambiate rispetto al passato.

* *dottore commercialista*